

Carpi, 13/10/2021

Comunicazione 05/2021

Oggetto: DPCM 12 OTTOBRE 2021 CONTROLLO GREEN PASS SETTORE PRIVATO

Il 12 ottobre 2021 è stato emanato un nuovo DPCM (nel momento in cui si scrive, ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta) per chiarire le modalità di svolgimento dei controlli sui Green pass dei lavoratori.

Rimangono sostanzialmente valide le previsioni del Decreto Legge di settembre, con qualche novità.

Si riassumono di seguito i punti principali del nuovo DPCM, e si richiamano alcuni aspetti importanti del precedente decreto, al fine di fornire un quadro dei principali adempimenti relativi al Green pass in Azienda (con riferimento alle FAQ aggiornate sul sito del Governo disponibili al link <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen/>). Una precisazione: vista la tardiva emanazione delle linee guida governative, la non sempre chiara applicabilità delle disposizioni al settore pubblico o privato, i tanti punti non chiari, anche con riferimento agli aspetti relativi alla privacy, potranno esserci nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sul tema.

- I controlli possono essere effettuati "a tappeto" o a campione, preferibilmente (ove possibile) al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e a condizione che il Datore di lavoro abbia definito le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (Importante: occorre predisporre un documento, il "Modello organizzativo dei controlli" ex art. 3 DL 127/2021, che descriva le modalità di verifica prescelte, ad es. "controllo a campione di 5 lavoratori all'ingresso delle 8.00 e 5 lavoratori alle 12.00", oppure "controllo di tutti i lavoratori all'ingresso in azienda". Devono essere indicati i soggetti incaricati dei controlli e l'applicazione usata, ad es. VerificaC19. In caso di controlli a campione, si consiglia di registrare orario e numero di verifiche effettuate, con numero di esiti positivi e negativi, senza informazioni relative alle persone controllate, per poter dimostrare, in caso di controllo dei soggetti preposti, l'effettuazione dell'attività di vigilanza)
- il Datore di lavoro può delegare, con atto formale, soggetti incaricati dei controlli
- per il controllo dei Green pass può essere utilizzata l'app VerificaC19, oltre alle applicazioni che saranno rilasciate e che consentiranno di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, la verifica dei QR code
- non è consentito conservare o registrare in alcun modo le informazioni relative al Green pass (ad es., fotografare il QR code)
- per i soggetti in attesa di rilascio o aggiornamento del Green pass (ad es. a seguito di tampone), sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale

- al momento, la validità dei tamponi molecolari è di 72 ore, di quelli rapidi antigenici di 48 ore
- per i soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino anti-Sars-Cov2, sarà predisposto un certificato con QR code; nel frattempo, il personale esente dovrà trasmettere la documentazione sanitaria relativa all'esenzione al Medico competente, e non potrà essere soggetto ad alcun controllo
- rimangono valide tutte le misure di prevenzione del contagio definite nei protocolli aziendali (es., mascherina da indossare sempre nei luoghi al chiuso, distanziamento, disinfezione, ecc.)
- i lavoratori somministrati devono essere controllati sia dall'azienda in cui vengono distaccati sia dalla società di somministrazione
- sono soggetti a controllo tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda (personale di aziende esterne, ecc.)
- i lavoratori in smart working non devono necessariamente avere la certificazione verde (anche perché non è previsto un controllo in questo caso), ma la modalità da remoto non può essere un modo per eluderne l'obbligo
- in caso di esigenze organizzative (ad es., per organizzare turni, garantire servizi essenziali, ecc.), il Datore di lavoro può effettuare i controlli con un anticipo massimo di 48 ore
- il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro
- il lavoratore che viene trovato in azienda sprovvisto di certificazione verde valida è soggetto a sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, irrogata dal Prefetto.

Cordiali saluti
Staff Norsaq